



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

San Marino, 20 Luglio 2010/1709 d.F.R.

Prot. n. 1375/2010

Circolare relativa alle modalità operative di attuazione della Legge 7 giugno 2010 n. 98

La presente Circolare, emanata dalla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, disciplina le modalità operative di attuazione della Legge 7 giugno 2010 n. 98 "Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sammarinese", come previsto dal disposto normativo di cui al 3° comma dell'art. 7 di tale legge.

In riferimento all'**art. 1** della l. n. 98/2010 si precisa quanto segue:

- il deposito di cui al punto b) comma 3 del presente articolo deve avvenire tramite la compilazione e il deposito dell'apposito modulo allegato alla presente circolare.
- Posto che le Società Anonime divengono Società per Azioni ex lege (comma 4 art. 7), nel caso di specie non è applicabile il disposto di cui al comma 1° dell'art.47 della Legge 17 novembre 2005 n. 165.
- La comunicazione di cui al comma 6 deve contenere: nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza del titolare dei certificati azionari al portatore e dell'eventuale titolare effettivo; il nominativo della società che ha emesso le azioni e la quota percentuale delle azioni al portatore possedute dal soggetto inadempiente.

In riferimento all'**art. 2** della l. n. 98/2010 si precisa quanto segue:

- le disposizioni attuative di cui al punto b) relative all'art.17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 emesse dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) sono contenute nelle Circolari n.2007-03 e n.2008-01 della stessa, mentre per quanto concerne l'Agenzia di Informazione Finanziaria non vi sono attualmente disposizioni specifiche in merito.
- Gli estremi identificativi da indicarsi nella dichiarazione di cui al punto c) del comma 1° sono : l'Organo istituzionale che ha conferito l'autorizzazione, la data di rilascio dell'autorizzazione e il codice identificativo della stessa. Nel caso in cui la società fiduciaria abbia sede legale in un Paese che non preveda un regime

autorizzativo, occorre comunque depositare una dichiarazione del competente Organo istituzionale che attesti la liberalizzazione del settore in quel Paese.

- Le modalità della comunicazione di cui al comma 2 sono reperibili esclusivamente sul sito della BCSM nell'apposita pagina "**Archivio L.98/2010**";
- Della correttezza, veridicità, completezza ed aggiornamento delle informazioni è unicamente responsabile la società fiduciaria, anche nei confronti di eventuali terzi danneggiati a causa di errori od omissioni nella comunicazione inviata.
- La comunicazione deve contenere i dati aggiornati al giorno in cui la stessa viene inviata.
- Per "titolare effettivo" ai fini della presente legge, si intende il soggetto di cui al punto r) comma 1 art.1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, ad eccezione del caso in cui il Fiduciante, persona giuridica, sia a sua volta una società fiduciaria, nel quale caso deve intendersi per titolare effettivo, la persona fisica che ne è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, fiduciante.
- Ogni eventuale variazione alla compagine dei propri fiducianti e/o dei loro titolari effettivi deve essere comunicata entro 30 gg dall'avvenuta variazione.

In riferimento all'**art. 4** della l. n. 98/2010 si precisa quanto segue:

- la comunicazione va effettuata compilando il modulo allegato alla presente circolare.

In riferimento all'**art. 6** della l. n. 98/2010 si precisa quanto segue:

- la dichiarazione prevista va effettuata secondo quanto previsto dalla presente circolare per il punto c) del comma 1° dell'art. 2.

Note conclusive

Le dichiarazioni rese in lingua straniera devono essere accompagnate da traduzione giurata.

I Decreti Delegati previsti dalla L. n. 98/2010 verranno emessi nel mese di Settembre p.v.

IL COORDINATORE
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Nadia Lombardi

